

Tribunale di Reggio Emilia

prima sezione

Verbale di udienza

All'udienza del 10 luglio 2014 sono comparsi davanti al giudice l'avvocato [redacted] in sostituzione dell'avvocato [redacted], per [redacted] Spa e la dr.ssa [redacted] patrocinatore abilitato, difensore della opponente. L'avvocato [redacted] dichiara di costituirsi all'udienza odierna depositando fascicolo, comparsa di risposta e documenti. L'avvocato [redacted] contesta tutto quanto argomentato e dedotto nella citazione della controparte e si riporta integralmente alla comparsa di risposta. L'avvocato Fiorentino contesta la comparsa di risposta e chiede termine ex articolo 183 del codice di procedura civile.

Il giudice

Ritenuto che la causa è matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa. I procuratori delle parti concludono come segue: l'avvocato [redacted] conclude come da comparsa di costituzione e risposta. La dr.ssa [redacted] come da citazione. Successivamente i procuratori illustrano brevemente le rispettive difese e rinunciano alla discussione orale.

Quindi il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies del codice di procedura civile, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

prima sezione

in composizione monocratica, nella causa iscritta al n° 2086 del ruolo generale dell'anno 2014

t r a

[redacted] con domicilio in V. [redacted]

42100 [redacted]

dall'avvocato [redacted]

**attore
opponente**

e

[redacted] S.P.A., con domicilio in [redacted], rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato [redacted].

**convenuto
opposto**

sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti, ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A**concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione**

Comunicare Spa otteneva decreto ingiuntivo contro la [REDACTED] D. [REDACTED] di B. [REDACTED] I. [REDACTED] Sas per un credito di euro 6.043,73, oltre agli interessi ed alle spese, ma se lo vedeva opporre dal socio accomandatario della predetta società, in base ad un unico motivo: l'intervenuta estinzione della società ingiunta per cancellazione dal registro imprese (in data 9 aprile 2013) a seguito di scioglimento senza messa in liquidazione.

L'opposizione è infondata.

Deve infatti considerarsi che, nonostante il decreto ingiuntivo sia stato emesso (conformemente a quanto richiesto in ricorso) solo nei confronti della N. [REDACTED] D. [REDACTED] di B. [REDACTED] L. [REDACTED] Sas - e non anche nei confronti della B. [REDACTED] socio accomandatario illimitatamente responsabile - il predetto provvedimento monitorio spiega i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da quella prevista dall'articolo 477 del codice di procedura civile (per tutte Cass. 6734/2011).

Pertanto, premesso che la società intimata è sicuramente estinta e che il decreto ingiuntivo è nullo per la parte in cui ingiunge alla N. [REDACTED] D. [REDACTED] di B. [REDACTED] I. [REDACTED] Sas (cancellata dal registro imprese) di pagare la somma di euro 6.043,73, oltre accessori, nondimeno tale decreto ingiuntivo esplica efficacia nei confronti del socio illimitatamente responsabile, in virtù del combinato disposto degli articoli 2312 codice civile e 477 codice di procedura civile.

Alla soccombenza della B. [REDACTED] segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite, per la cui liquidazione - fatta in base al valore della lite e al decreto ministeriale n° 55 del 2014 - si rimanda al dispositivo che segue.

p. q. m.

il tribunale in composizione monocratica, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

I. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 213/2014 emesso da questo tribunale;

II. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo indicato al n° I;

III. condanna L. [REDACTED] B. [REDACTED] a rifondere a C. [REDACTED] Spa le spese di questa lite, che liquida in euro 4.800,00, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all'i.v.a. se dovuta.

Così deciso in Reggio Emilia il 10 luglio 2014.



Sentenza n. 1032/2014 pubbl. il 10/07/2014

RG n. 2086/2014

Il giudice Repert. n. 2760/2014 del 11/07/2014
Luciano Varotti

